

CORTE COSTITUZIONALE

di Laura Capraro

MISURE DI PREVENZIONE E PERICOLOSITÀ C.D. GENERICA. LA CORTE COSTITUZIONALE RAFFORZA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ SOSTANZIALE

(C. cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24)

Con la sentenza n. 24 la Corte costituzionale aggiunge un importante tassello alla definizione dello statuto garantistico delle misure di prevenzione. Dopo aver riunito i ricorsi originati dalle ordinanze di rimessione della Corte d'appello di Napoli, del Tribunale ordinario di Udine, e del Tribunale ordinario di Padova, che dubitavano essenzialmente della compatibilità costituzionale e convenzionale di alcuni dei presupposti che legittimano l'applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure di prevenzione personali e patrimoniali, la Corte, pur ritenendo inammissibili talune delle questioni di sollevate, ha dichiarato la illegittimità, per contrasto con gli artt. 13 e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 2, Prot. n. 4, Cedu), dell'art. 1 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (*"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"*, nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*)), nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1); la illegittimità, per contrasto con gli artt. 42 e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. Cedu), dell'art. 19 l. 22 maggio 1975, n. 152 (*"Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"*), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter l. 31 maggio 1965, n. 575 (*"Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniero"*) si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, n. 1), l. n. 1423 del 1956; la illegittimità, per contrasto con gli artt. 13 e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in relazione in relazione all'art. 2, Prot. n. 4, Cedu), dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lett. a); ed infine, la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 42 e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. Cedu, dell'art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011), nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a).

Le specifiche questioni esaminate dai giudici delle leggi hanno riguardato uno degli aspetti più delicati della disciplina della sorveglianza speciale (con o senza obbligo o divieto di soggiorno), da una parte, e del sequestro e confisca di prevenzione, dall'altra, in relazione a due delle fattispecie normative di pericolosità c.d. generica, individuate dall'art. 1, nn. 1) e 2), l. n. 1423 del 1956, poi confluite nell'art. 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 159 del 2011 (che trova applicazione con riferimento alle proposte di misure di prevenzione depositate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, vale a dire dal 13 ottobre 2011).

Si tratta di «coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi» [art. 1, n. 1, l. n. 1423 del 1956, riprodotto nell'art. 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011], e «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» [art. 1, n. 2, l. n. 1423 del 1956, riprodotto nell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011].

I profili di illegittimità sollevati traggono la propria origine dalla sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo, de Tommaso (pronunciata nel procedimento n. 43395/09, de Tommaso c. Italia, pubblicata il 23 febbraio 2017), secondo la quale le disposizioni citate (oltre che gli artt. 3 e 5, l. n. 1423 del 1956) si pongono in contrasto con l'art. 2 Prot. n. 4 Cedu, non possedendo i requisiti di «chiarezza, precisione e completezza precettiva» richiesti dalla Carta convenzionale, ed impedendo così al cittadino di comprendere «quali condotte debba tenere e quali condotte debba evitare per non incorrere nella misura di prevenzione» e quali condotte integrino la «violazione delle prescrizioni connesse all'imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza».

I giudici costituzionali dopo aver ripercorso l'iter evolutivo della disciplina relativa alle misure di prevenzione personale e patrimoniale (queste ultime introdotte dalla c.d. legge "Rognoni-La Torre", l. 13 settembre 1982, n. 646, "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia") ed aver evidenziato gli sviluppi salienti, costituiti, in sintesi, da un progressivo innalzamento della soglia di tutela dei diritti fondamentali dei destinatari delle misure in esame e da una progressiva opera di giurisdizionalizzazione del relativo procedimento applicativo, hanno concentrato l'attenzione sul progressivo ampliamento dell'ambito di operatività che esse hanno avuto nel corso degli anni.

Rammenta la Corte che, per effetto della tipizzazione dei comportamenti assunti a presupposto delle misure medesime, effettuata dal legislatore mediante il rinvio alle specifiche tipologie di reato di volta in volta richiamate (processo gradualmente culminato in una totale sovrapposizione dell'area di applicazione soggettiva delle misure patrimoniali rispetto a quelle personali, per effetto dapprima della l. 19 marzo 1990, n. 55, "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale"; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 125; poi, della l. 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"; infine, del d.lgs. n. 159 del 2011, il cui art. 16, che elenca i soggetti possibili destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale disciplinate nel medesimo provvedimento, richiama anche tutte le ipotesi previste dal precedente art. 4, relativo alla individuazione delle categorie soggettive potenzialmente interessate dalla applicazione di una misura di prevenzione personale), sono state progressivamente individuate numerosissime ipotesi di pericolosità c.d. qualificata, che sono oggi organicamente indicate all'interno dell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011.

Accanto a tali ipotesi – non interessate dal giudizio di compatibilità costituzionale sollecitato dalle citate ordinanze di rimessione – permangono, peraltro, le più risalenti e sopra citate ipotesi di pericolosità "generica".

In relazione a queste ultime, la Corte costituzionale precisa che la verifica ad essa demandata deve tenere conto della lettura adeguatrice che di tali disposizioni ha effettuato la Corte di cassazione, soprattutto in seguito alla sentenza "de Tommaso" della Corte e.d.u.

Infatti, in materia di misure di prevenzione, che per consolidato orientamento non ha natura penale, «non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione» (punto n. 12 del considerato in diritto).

Alla luce di ciò, ritengono i giudici delle leggi che lo sforzo "tassativizzante" posto in essere dalla Corte di legittimità, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di determinatezza rilevato dalla citata pronuncia della Corte e.d.u. consente di assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell'art. 1, n. 2), l. n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, in modo tale da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» – oltre che in quali «modi» – essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.

La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» può infatti essere oggi interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato.

Più in particolare, le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono suscettibili di trovare concretizzazione in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, comma 2, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) che i profitti a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.

Naturalmente, ai fini dell'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, al riscontro processuale di tali requisiti dovrà aggiungersi la valuta-

zione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, la Corte afferma che, per sfuggire alle censure evidenziate, i requisiti sopra indicati dovranno essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 2 febbraio 2015, n. 4880).

Per quanto riguarda invece l'altra fattispecie di cui all'art. 1, n. 1), l. n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte ritiene che essa sia affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza de Tommaso.

Nel giudizio della Consulta, la giurisprudenza non è riuscita a riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile *ex ante* per l'interessato, il disposto normativo in esame.

Le generiche definizioni di un termine geneticamente vago come quello di «traffici delittuosi», non ulteriormente specificato dal legislatore, non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura (Corte e.d.u., Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia; C. cost., sentenza 22 dicembre 1980, n. 177).

Neppure peraltro, – ritiene la Corte costituzionale – siffatte nozioni di «traffici delittuosi», dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che costituisce la *ratio* di tali misure.

Per tali ragioni, la Corte dichiara la incostituzionalità di tali disposizioni, con la precisazione che la declaratoria di illegittimità è limitata alla parte in cui le previsioni interessate costituiscono il presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali menzionate. In altre parole, la pronuncia in esame non ha verificato – non essendo stata la Corte costituzionale investita in tal senso dai giudici rimettenti – se le previsioni *de quibus* possano legittimamente operare quale presupposto applicativo di altre misure tuttora di competenza dell'autorità di polizia (in particolare, foglio di via obbligatorio e avviso orale).

INCOSTITUZIONALE LA FATTISPECIE DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI «VIVERE ONESTAMENTE» E «RISPETTARE LE LEGGI» DI CUI ALL'ART. 75, COMMA 2, D.LGS. N. 159 DEL 2011

(C. cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 25)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 27 febbraio 2019, dichiara l'illegittimità dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", perfezionando, così, l'adeguamento del diritto interno alle indicazioni fornite dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo del 23 febbraio 2017.

A tale riguardo è necessario rammentare che il contenuto delle prescrizioni specifiche della sorveglianza speciale determinate dal tribunale, da una parte corrisponde ad una elencazione puntuale della legge (art. 8, commi 3 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011), dall'altra non è normativamente prestabilito (art. 8, comma 2). In ogni caso, tuttavia, il tribunale prescrive in generale di «vivere onestamente» e «di rispettare le leggi», nonché, in particolare, di tenere altri comportamenti, specificamente indicati nella norma (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011).

Alla luce di tale disciplina, si è verificata nel giudizio *a quo* la seguente situazione: ad un sorvegliato speciale, condannato per aver commesso una rapina e quindi per aver inevitabilmente integrato anche la fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, era stato applicato un aumento di pena *ex art. 81, comma 1, c.p.*

La Cassazione, adita in seguito ad impugnazione avverso tale sentenza di condanna, ritenendo la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, e dunque la definitiva

responsabilità dell'imputato per il reato comune, ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, la cui eventuale incostituzionalità avrebbe determinato la illegittimità dell'aumento di pena derivante dal concorso formale tra i due reati in rilievo ed ha rimesso dunque la questione alla Corte costituzionale. Quest'ultima, rilevando il contrasto dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 7 Cedu e in particolare all'art. 2 Prot. n. 4, ne dichiara la illegittimità, estendendo peraltro tale giudizio al comma 1 della medesima disposizione, nella parte in cui, analogamente alla ipotesi disciplinata nel comma secondo, prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno, ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".

In questo modo si completa l'iter di adeguamento del diritto interno alla pronuncia della Grande Camera della Corte e.d.u. del 23 febbraio 2017 (de Tommaso c. Italia), avviato, come rammentano i giudici delle leggi, da una pronuncia delle sezioni unite (Cass., sez. un., 5 settembre 2017, n. 40076, Pater-nò), con la quale l'organo nomofilattico – applicando il principio alla luce del quale compete al giudice la interpretazione convenzionalmente conforme della disposizione interna (CC 239/2009) – si è allineato alla decisione del giudice sovranazionale, secondo il quale gli obblighi di "vivere onestamente e rispettare le leggi" non sono delimitati in modo sufficiente (neppure dopo la sentenza del 2010, n. 282, che aveva ritenuto tali prescrizioni conformi al principio di legalità) e violano il principio di prevedibilità della condotta da cui consegue la limitazione della libertà personale.

Di tale arresto delle sezioni unite (secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, quale prescrizione della misura della sorveglianza speciale con obbligo (o divieto) di soggiorno, «non integra la norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011»), tuttavia, la Corte di appello che ha emesso la sentenza impugnata con ricorso per cassazione dal quale è originata la questione di legittimità costituzionale in esame non ha potuto tenere conto (come avrebbe dovuto fare per il vincolo oggi previsto dall'art. 618, comma 1-bis, c.p.p.), visto che tale decisione è successiva alla citata pronuncia della Corte d'appello.

Inoltre, poiché tale orientamento giurisprudenziale non integra una ipotesi di *ius superveniens*, di esso non possono tener conto – concorda la Consulta – né la Cassazione, né il giudice dell'esecuzione. In relazione a quest'ultima ipotesi, infatti, la revoca della sentenza per abolizione del reato ex art. 673 c.p.p., non è rimedio esperibile dal condannato che deduca una giurisprudenza sopravvenuta secondo cui il fatto per cui è stata pronunciata la condanna non costituisce reato.

Allo stesso modo la Cassazione non può rilevare a norma dell'art. 129 c.p.p. la sopravvenienza di un tale indirizzo, poiché per orientamento consolidato (affermatosi soprattutto in relazione alla ipotesi di prescrizione di reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso), quando il ricorso sia destinato ad essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (come accade nel caso di specie), essa è autorizzata a rilevare soltanto l'*abolitio criminis*. L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce, infatti, il formarsi di un rapporto valido di impugnazione, e preclude quindi la percorribilità della soluzione offerta dall'art. 129 c.p.p.

Ritenuta, per le ragioni descritte, la rilevanza della questione sollevata, i giudici delle leggi riconoscono la indispensabilità, ai fini del completamento della operazione di adeguamento dell'ordinamento interno alla CEDU, di una pronuncia di illegittimità della disposizione censurata: soltanto tale pronuncia può integrare una ipotesi di *abolitio criminis* per successione nel tempo della legge penale rilevabile ex art. 129 c.p.p. in caso di ricorso per cassazione recante soltanto censure manifestamente infondate e quindi inammissibili, e la esperibilità del rimedio di cui all'art. 673 c.p.p. in sede di esecuzione della sentenza di condanna passata in giudicato.

CONFERMATA LA NECESSITÀ DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA PER UTILIZZARE I TABULATI RELATIVI A UTENZE DI TERZI CON I QUALI IL PARLAMENTARE SIA VENUTO IN CONTATTO

(C. cost., sentenza 6 marzo 2019, n. 38)

Con la sentenza del 6 marzo 2019, n. 38 la Corte costituzionale dichiara la non fondatezza della questione di legittimità dell'art. 6, comma 2, l. 20 giugno 2003, n. 140 ("Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato"), solle-

vata con riferimento all'art. 68, comma 3, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice chieda alla Camera, alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva, l'autorizzazione anche per utilizzare i tabulati telefonici acquisiti a carico di terzi.

Si tratta di una decisione che merita attenzione perché i giudici delle leggi, affrontando la questione sollevata, forniscono una soluzione, per taluni aspetti, inedita in merito al problema dei rapporti tra intercettazioni e tabulati.

Come è noto, con le sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998 la Corte ha affermato che, nonostante l'acquisizione di tabulati ricada sotto la tutela dell'art. 15 Cost., a tale attività non è applicabile la disciplina prevista dagli artt. 266 ss. c.p.p., poiché tali norme sono dettate con specifico riferimento all'intercettazione del *contenuto* di una conversazione o comunicazione. Per l'acquisizione dei dati estrinseci di esse, invece, i giudici della legge hanno sempre ritenuto sufficiente il decreto emesso dal pubblico ministero ex art. 256 c.p.p., come peraltro risulta positivamente confermato anche dall'art. 132, d.lgs. n. 196 del 2003 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*).

Tale diverso assetto normativo è sempre stato avallato dalla Consulta sostanzialmente in forza dell'argomento secondo il quale l'apprensione di dati estrinseci (data e ora della comunicazione o conversazione, durata, utenze coinvolte) possiede una forza intrusiva minore rispetto alla acquisizione dei contenuti delle stesse, tale da giustificare una attenuazione delle garanzie.

Sviluppando tali premesse esegetiche, il giudice *a quo* nel caso di specie aveva coerentemente censurato l'art. 6, comma 2, l. n. 140 del 2003 proprio nella parte in cui tale disposizione equipara i tabulati telefonici ai verbali e alle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate, in qualsiasi forma, nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali abbiano preso parte membri del Parlamento ed impone al giudice – quando ritenga necessario utilizzare i tabulati dai quali risultino contatti dei terzi col parlamentare – di chiedere l'autorizzazione in parola.

Su tale specifica problematica la Corte costituzionale afferma, diversamente da quanto sempre sostenuto, che si deve dubitare della differenza "ontologica" tra i due tipi di dati.

Così, la circostanza che la disposizione censurata, nel dare disinvoltamente attuazione (insieme all'art. 4 l. n. 140 del 2003) all'art. 68, comma 3, Cost., preveda la necessità della autorizzazione anche per l'utilizzo, nei confronti del parlamentare, di tabulati di comunicazioni, dai quali emergano contatti tra quest'ultimo e terzi indagati, non è in contrasto, secondo la Corte, con quanto testualmente disposto dall'art. 68, comma 3, Cost. Quest'ultima disposizione, infatti, nel richiedere l'autorizzazione della Camera d'appartenenza «per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza», non si riferisce soltanto – come invece ritenuto dal giudice rimettente – ai verbali o alle registrazioni delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ma anche ai «fatti comunicativi», quali sono i dati puramente storici ed esteriori.

L'autonomia e l'indipendenza decisionale dei membri delle Camere rispetto ad indebite interferenze da parte di altri poteri, alla cui tutela è volta la previsione contenuta nell'art. 68, comma 3, Cost. – che in ragione di tale finalità deroga al principio della parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione – può – ritiene la Corte – essere scalfita anche dalla acquisizione di dati esterni contenuti nei tabulati.

Occorre prendere atto, dunque, che secondo i giudici delle leggi «il termine "comunicazioni" (*contenuto nell'art. 68, comma 3, Cost.*) ha, tra i suoi comuni significati, quello di "contatto", "rapporto", "collegamento", essendo idoneo in tal senso a ricomprendere anche i dati e le notizie che un tabulato telefonico è in grado di rilevare e rivelare». A supporto di tale lettura, che aderisce peraltro a quanto già ritenuto dalla Cassazione (Cass., sez. VI, 22 settembre 2016, n. 49538), la Corte costituzionale richiama il proprio costante orientamento in merito alla riconducibilità dei dati esterni alle garanzie assicurate dall'art. 15 Cost. alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione (C. cost., sent. 11 marzo 1993, n. 81), che diviene, nella decisione in commento, la prova della inesistenza di una differenza ontologica tra contenuto di comunicazioni o conversazioni e documento che riveli i dati estrinseci di esse.

Sembrirebbe, insomma, di intuire da parte della Corte un principio di ripensamento delle proprie posizioni, e di intravedere, in un passaggio della decisione, secondo cui «la disciplina del codice potrebbe mutare in futuro, proprio sugli aspetti qui rilevanti, e anche in direzione di un più omogeneo trattamento di intercettazione e acquisizione di tabulati», una velata sollecitazione ad intervenire rivolta al legislatore.